

L'Aquila li 30/11/2022

Alla Regione Abruzzo – Servizio VIA

Al Parco Naz. del Gran Sasso e Monti della Laga

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

Oggetto: Inerti Mozano S.r.l. –Richiesta proroga validità Giudizio CCR VIA n.2727 del 01/12/2016.
Esame pratica all'ordine del giorno della seduta del 01/12/2022. Osservazioni.

In via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare che la richiesta di proroga di cui in oggetto, acquisita al prot. della regione n. 490600/22, è inammissibile perché priva dei requisiti e condizioni per essere concessa. L'art. 14, 5° comma del DLgs. 16/06/2017, n.104, (che ha sostituito l'art. 25 del DLgs n.152/2017) , testualmente recita :” Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente ed ha efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso.....omissis... . Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”. L'istanza di cui sopra è priva dei requisiti per essere accolta poiché presentata quasi un anno dopo la scadenza dell'efficacia temporale quinquennale di legge del giudizio VIA, non essendo stata indicata espressamente nel predetto giudizio altra validità temporale, pertanto la procedura VIA deve essere ripetuta ex novo.

L'istanza di proroga è anche priva delle condizioni per essere accolta alla luce della sentenza del TAR Abruzzo, Sezione Prima, n.00549 del 07/12/2021, emessa a seguito di ricorso proposto dall'Ass. Forum Ambientalista teso all'annullamento di tutti gli atti del procedimento culminanti con l'Autorizzazione n.01/Cave del 09/02/2021, prot. n.1586, emessa dal Comune di Montereale.

L'Organo Giurisdizionale adito, a seguito di giudizio di merito dei singoli atti del procedimento ha

ANNULLATO :

- Il parere favorevole espresso dal Parco Naz. del Gran Sasso e Monti della Laga relativo all'apertura ed esercizio della cava nel territorio del Parco, attività vietata “IN ASSOLUTO” dalla L. n.394/1991 e dall'art.,10, 6° comma del Regolamento del Parco;

- Il giudizio favorevole del CCR-VIA della Regione Abruzzo n.2727 del 01/12/2016, che erroneamente ha ritenuto esterno al perimetro del Parco la maggior parte del sito di intervento progettuale;
- La deliberazione del Consiglio Comunale di Montereale n.35 del 31/12/20, con la quale è stato approvato il progetto di cui sopra in contrasto con la pianificazione territoriale a livello comunale.

Le NTA del Piano Regolatore del Comune vietano l'esercizio di attività estrattive in zona agricola dove ricade l'intervento;

- L'autorizzazione n.01/Cave del 09/02/2021 del Comune di Montereale che "risente dei vizi dei predetti atti presupposti;
- La V.Inc.A. prot. n.693 del 07/09/2016, emessa da un organo del predetto comune privo delle necessarie competenze.

La sentenza del Giudice di primo grado è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.07978/22, pubblicata il 14/09/2022 che, senza esprimere giudizio di merito relativo agli atti impugnati, ha dichiarato il ricorso presentato dall'Ass. Forum Ambientalista irricevibile per vizio di forma perché tardivo.

A seguito di tale sentenza i provvedimenti adottati dal Comune e dalla Regione, annullati dal Giudice di primo grado perché assunti in violazione dell'Ordinamento giuridico, sono stati portati ad esecuzione e pertanto è stato consentito alla srl Inerti Mozano, Impresa inadempiente agli obblighi di risanamento ambientale scaturenti da precedenti atti concessori di aprire e coltivare una nuova cava dentro il perimetro di un Parco Naz. e nella zona di Protezione Speciale IT 7110128.

A giudizio della scrivente Ass. i suddetti provvedimenti non potevano essere portati ad esecuzione poiché i vizi di legittimità della procedura sentenziati dal Giudice di primo grado permangono, unitamente alla relativa responsabilità di chi li ha adottati non essendo stati né potendo essere eliminati dalla sentenza del Consiglio di Stato, altrimenti la stessa comporterebbe "la legittimazione" della violazione dell'Ordinamento giuridico da parte della Pubblica Amministrazione.